

## **NUOVE INDENNITA' DAL 1° OTTOBRE PER COLF, BADANTI E BABY-SITTER**

Lo scorso 8 settembre 2020 è stato rinnovato il **CCNL** per il **personale domestico**. Il nuovo contratto ha introdotto numerosi cambiamenti dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

La prima novità interessa i livelli di inquadramento dei collaboratori domestici. Infatti, a partire dal 1° ottobre tutte le **baby-sitter**, precedentemente inquadrabili nei livelli AS, BS, CS, dovranno essere collocate tutte nel **livello BS**.

L'introduzione più importante si riferisce alle **nuove indennità**:

- per coloro che svolgono **attività di baby-sitting** per la cura di un bambino **fino ai 6 anni di età**, è riconosciuta **un'indennità pari a 115,76 euro mensili**, eventualmente assorbibili nei superminimi individuali;
- per gli addetti **all'assistenza di più di una persona non autosufficiente** è riconosciuta un'indennità pari a **100,00 euro mensili**, assorbibili nei superminimi individuali;
- per i **lavoratori in possesso della certificazione di qualità** (norma tecnica UNI 11766:2019) spetterà **un'indennità di 8 o 10 euro mensili** in base al livello di inquadramento, assorbibili da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore.

Il nuovo CCNL ha modificato anche alcune parti di **contrattazione individuale**.

**PERIODO DI PROVA:** deve risultare da atto scritto. Coloro che operano in regime di **convivenza** avranno un periodo di prova della durata **pari a 30 giorni** di lavoro effettivo, in precedenza 8 giorni.

**APPOSIZIONE DEL TERMINE:** è possibile assumere un collaboratore domestico con contratto **a tempo determinato** purché si rispetti il limite massimo dei **24 mesi**. Sono ammesse **4 proroghe** del contratto purché siano **giustificate** da ragioni oggettive.

**INSTALLAZIONE D'IMPIANTI AUDIOVISIVI:** il datore di lavoro è tenuto a **indicare** nel contratto di assunzione eventuali **impianti audiovisivi** all'interno **dell'abitazione**. Le **installazioni successive** all'assunzione dovranno essere **preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore**. Il **datore di lavoro domestico** è **escluso** dall'osservanza **dell'art. 4 co. 1 dello Statuto dei Lavoratori**.

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)



**ORARIO CONVENZIONALE:** è stato introdotto un **orario convenzionale** per il versamento dei **contributi previdenziali** per le prestazioni notturne discontinue e le prestazioni esclusivamente d'attesa.

- **Prestazioni notturne discontinue:** per il personale non infermieristico assunto per prestazioni assistenziali discontinue da svolgere nella fascia oraria tra le 20.00 e le 8.00, l'**orario convenzionale** per il calcolo dei contributi sarà di **8 ore**;
- **Prestazioni esclusivamente d'attesa:** per il lavoratore tenuto a garantire la presenza notturna nella fascia oraria tra le 21.00 e le 8.00, l'**orario convenzionale** è di **5 ore** lavorative giornaliere.

Fonte: CCNL Personale domestico



**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)